



Deliberazione 139

Adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data - 4 FEB. 2016

Oggetto: presa d'atto convenzione per l'attuazione di tirocini formativi Istituto di Istruzione Superiore "De Sanctis-Deledda" Azienda Ospedaliera G. Brotzu.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 4 FEB. 2016 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Commissario Straordinario Dott.ssa Graziella Pintus

coadiuvato da

Direttore Amministrativo Dott.ssa Laura Balata

Direttore Sanitario Dott.ssa Maria Gabriella Nardi

Su proposta della SC Affari Generali

Vista la richiesta a firma del Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore "De Sanctis-Deledda" richiede la stipula di una convenzione al fine di poter far effettuare ai propri studenti dei percorsi formativi denominati Alternanza Scuola Lavoro, presso le Strutture dell'Azienda G. Brotzu.

Preso Atto che la copertura assicurativa INAIL è a carico dell'Istituto di Istruzione.

Vista la convenzione che si allega alla presente per farne parte integrante sostanziale (all. 1).

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- Di prendere atto della convenzione per l'attuazione di tirocini formativi Istituto di Istruzione Superiore "De Sanctis-Deledda" Azienda Ospedaliera G. Brotzu.

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Maria Gabriella Nardi

Il Commissario Straordinario

Dott.ssa Graziella Pintus

Il Direttore AAGG
Roberta Manca



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DE SANCTIS-DELEDDA"

LICEO LINGUISTICO - LICEO delle SCIENZE UMANE
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO (Chimica, materiali e biotecnologie)

VIA CORNALIAS 169 - 09100 CAGLIARI

tel. 070284995 fax 070287305; e-mail: cais026001@istruzione.it; web: <http://liceodesanctiscagliari.gov.it>
Sedi operative: Via Cornalias 169 (tel. 070284995) - Via Sulcis 14 (tel. 070280267)

Prot. n. 518 / C27 / del 3 febbraio 2016

Oggetto: **Convenzione tra istituzione scolastica e soggetto ospitante**

TRA

IIS De Sanctis Deledda con sede in Cagliari via Cornalias 169, codice fiscale 92229610925 d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato dal Dirigente Scolastico Aldo Cannas nato a Seui (Nu) il 19/09/1956, codice fiscale CNLDA56P19I706K;

E

Azienda Ospedaliera G. Brotzu - con sede legale in Cagliari, piazzale Alessandro Ricchi, n°1 09121 numero di partita IVA 02315520920 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Commissario Straordinario Dott.ssa Graziella Pintus nata a Cagliari(Ca) il 01/02/1956,

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
 - ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

L'Azienda Ospedaliera G. Brotzu, qui di seguito indicato anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture dei tre presidi dell'Ospedale San Michele, dell'"Ospedale Oncologico - A. Businco" e del Microcitemico n° 30 studenti delle classi III, IV e V in alternanza scuola lavoro su proposta dell'IIS De Sanctis Deledda , di seguito indicato anche come il "istituzione scolastica".

Art. 2.

1. L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- (a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- (b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- (c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- (d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- (e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro i beneficiari del percorso sono tenuti a:

- (a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- (b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- (c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- (d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- (e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura i beneficiari del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- (a) tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- (b) informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- (c) • designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);